



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Via Val Lagarina

Via Val Lagarina, 44 - 20157 Milano C.F. 80146610151

Tel: 02 88448983 Fax: 02 88448984

e-mail uffici: miic8ag00r@istruzione.it

pec: miic8ag00r@pec.istruzione.it

sito: www.icsviavallagarina.edu.it

Milano, 9 gennaio 2022

Circ. n. 41

Prot. n. 19

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ICS "VIA VAL LAGARINA"

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE SULLE NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 e della diffusione della Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022, n. 11, **si rende noto l'aggiornamento in merito alla disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.**

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo vengono disposte le seguenti misure:

- attività didattica: in presenza;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi il prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP (Dipartimento di Prevenzione) e il MMG (Medico di Medicina Generale) /PLS (Pediatra di libera scelta) e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di **almeno due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di **almeno tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

AUTOSORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

In sostanza alla prima comparsa di sintomi (per la variante Omicron anche raffreddore, mal di testa, stanchezza) è prevista l'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo.

CONOSCENZA DELLO STATO VACCINALE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Alla luce delle disposizioni previste dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, la scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti delle classi di scuola secondaria di I grado nelle quali sia stata rilevata la presenza di due casi di positività al coronavirus in quanto è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*.

Pertanto le studentesse e gli studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle lezioni, per tutta la durata del regime di auto-sorveglianza (per i primi 5 giorni di lezione), dovranno venire a scuola portando con sé il Green Pass oppure il certificato di vaccinazione oppure il certificato di guarigione dal COVID-19 e saranno tenuti ad esibirlo, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente scolastico.

MISURA DELLA QUARANTENA PER I SOGGETTI AD ALTO RISCHIO

Si riportano le differenti misure previste per la durata ed il termine della quarantena a seguito di contatto con un caso COVID-19:

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: si

- applica la quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, disposta dal Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici: si applica la quarantena di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso, disposta dal Dipartimento di prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito negativo;
 - 3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti: non si applica nessuna quarantena, ma si applica il regime di auto-sorveglianza.

SEGNALAZIONE POSITIVITA'

Si coglie l'occasione per ricordare ai genitori di inviare la comunicazione di positività all'indirizzo miic8ag00r@istruzione.it, specificando nell'oggetto plesso - classe e allegando alla mail il referto del tampone. È opportuno che i genitori comunichino alla segreteria didattica e ai docenti di classe anche l'inizio di isolamenti fiduciari di singoli alunni per contatti non scolastici, allegando documento sanitario.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ribadisce infine che:

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

SINTESI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

SCUOLA PRIMARIA		
Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2		
Numero di positivi	Soggetti coinvolti	Provvedimento
1 caso positivo	intera classe	sorveglianza con test T0 e T5
		Didattica in presenza
2 casi positivi	intera classe	didattica a distanza per la durata di dieci giorni
		quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		
Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2		
Numero di positivi	Soggetti coinvolti	Provvedimento
1 caso positivo	intera classe	Autosorveglianza*
		Utilizzo FFP2 per almeno 10 giorni
		Didattica in presenza
2 casi positivi	Per coloro che diano dimostrazione - di avere concluso il ciclo vaccinale primario - o di essere guariti da meno di centoventi giorni - oppure di avere effettuato la dose di richiamo	Autosorveglianza
		Utilizzo FFP2 per almeno 10 giorni
		Didattica in presenza
	Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati	didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo
3 casi positivi	intera classe	didattica a distanza per la durata di dieci giorni
		quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Sintesi Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 avente a oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Quarantena e sue modalità alternative.

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.